



CITTA' DI SALUZZO

Tel. centralino: 0175-211311 Fax: 0175-211328

Partita IVA e Codice fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
- LAVORI PUBBLICI
UFFICIO LAVORI PUBBLICI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero del registro generale: _____ del _____

Numero particolare per settore: 113

Numero e data ai fini di mera classificazione

Oggetto: Parco fotovoltaico di potenza pari a 491,96 kWpv sui tetti del cimitero comunale di via Pinerolo - Codice CIG: BA9B843571. Affidamento lavori di installazione di architettura di teleriduzione disposta dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) alla ditta Ramondetti Impianti s.r.l. di via Cuneo civico 75/A a 12080 Pianfei (CN) - P.IVA: 03511310041. Responsabile unico del procedimento / Progetto Cav. NOVA Per. Ind. Marcello

IL DIRIGENTE TECNICO

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 22.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028 e la deliberazione della Giunta comunale n.1 del 14.1.2026 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2026-2028 – dati contabili”;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

Tenuto conto che l'art. 50 (Procedure per l'affidamento) del D.Lgs. n° 36/2023 stabilisce al comma 1 che: *“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

- *a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- *b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

Dato atto altresì che l'art. 50, comma 4 del codice prevede, per le procedure sotto soglia, la facoltà di utilizzo del criterio del minor prezzo;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che l'art. 62 del D.Lgs. n° 36/2023 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) prevede quanto segue:

- al comma 1: *“Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.”*
- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di lavori di importo inferiore ai 500.000 euro, trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma precedente e pertanto il Comune di Saluzzo può procedere all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto senza ricorrere ad altra stazione appaltante certificata;

Richiamate le sentenze del Consiglio di Stato:

- 2015 che ha sentenziato *“Nelle gare pubbliche la scelta della stazione appaltante di selezionare su base provinciale gli operatori da invitarsi fra la schiera numericamente indefinita delle ditte operanti nel mercato, risponde ad una oggettiva esigenza contrattuale,*

consona al valore del contratto ed al cottimo fiduciario, si da non prestare il fianco a finalità elusive della concorrenza”;

- n. 3287/2021, con la quale ha disposto che, nel caso in cui la stazione appaltante proceda con l'affidamento diretto, è libera di negoziare la prestazione con l'appaltatore che offre il miglior prezzo senza nessuna necessità di particolari motivazioni stabilendo che, a mente anche delle previsioni della Legge 120/2020, la tipologia dell'affidamento diretto, è una procedura di affidamento totalmente svincolata dalla necessità di consultare più preventivi.

Rilevato inoltre che:

- l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: “ *le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...] ”;*

Considerato che il Comune di Saluzzo ha l'iscrizione all'AUSA e ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. 36/2023 risultando essere stazione appaltante certificata dall'ANAC per i lavori (corrispondente al livello SF1 - qualificazione di terzo livello senza limiti di importo);

Acquisita a mezzo pec prot. 39.480 del 23.09.2025 la comunicazione da parte del distributore locale e-distributore s.p.a. con sede in via Domenico Cimarosa 4 a Roma (P.IVA: 05779711000) con cui si informa che in adempimento al punto 5.4 della Delibera 385/2025/R/eel pubblicata in data 05.08.2025 vi sono nuove disposizioni sulla gestione degli impianti di produzione fotovoltaica connessi o da connettere alla rete di media tensione (MT) disposte dalla Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Trattasi quindi di esigenza derivante da nuova disposizione regolamentare dell'ARERA sopravvenuta a cui occorre adeguarsi entro il 31 marzo 2026;

Nel dettaglio l'Autorità ha approvato le modifiche all'Allegato A.72 del Codice di Rete – “Procedure per la Riduzione della Generazione Distribuita (RIGEDI) per la gestione in sicurezza del

Sistema Elettrico Nazionale” – proposte da Terna e volte ad aggiornare le modalità di riduzione delle immissioni di potenza degli impianti eolici e fotovoltaici con potenza pari o superiore a 100 kW sia “nuovi” che “esistenti” così come definiti in Delibera;

A tal proposito si evidenzia come l’impianto realizzato rientra nella fascia di potenza indicata e pertanto sia richiesto l’aggiornamento con comunicazione di avvenuto adeguamento da trasmettersi, a lavori ultimati, alla e-distribuzione s.p.a. entro il 31.03.2027 (in corso di probabile proroga);

Analizzata la modifica normativa che introduce una nuova architettura di teleriduzione della potenza che prevede l’invio di comandi di teledistacco o di modulazione della potenza immessa dagli impianti, per il tramite delle imprese distributrici, mediante l’installazione e successiva manutenzione a cura dell’ente del Controllore Centrale di Impianto (CCI) come definito dalla Norma CEI 0-16 con sottoscrizione di nuovo Regolamento di Esercizio.

Rilevato che occorre necessariamente ottemperare al nuovo disposto normativo emanato dall’Autorità nell’agosto scorso, così come esplicitamente chiesto distributore locale e-distributore s.p.a., che ovviamente non poteva essere previsto al momento della redazione del progetto, quindi da ritenersi come una necessità di lavori non previsti nell’appalto iniziale, ma da intendersi come modifica resasi necessaria per effetto di una circostanza imprevedibile in quanto derivante da una nuova disposizione legislativa o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti.

Dato atto che pur essendo i lavori conclusi si ritiene di convenienza tecnica ed economica affidare le lavorazioni aggiuntive richieste da ARERA al medesimo operatore economico a suo tempo individuato con procedura aperta che ha realizzato l’impianto ed a cui è stato richiesto apposito preventivo di spesa e che è in attesa, in ultimo, di fornire l’assistenza per la messa in esercizio occorrente nelle operazioni di allaccio del distributore.

Pur essendo consentito l’affidamento diretto dei lavori in argomento si è comunque provveduto ad effettuare indagine di mercato per la realizzazione acquisendo un primo preventivo n° 250311.00 del 30.10.2025 dalla ditta Electric Power s.r.l. con sede in via Monviso civico 5 a 12030 Lagnasco (CN) per una somma di € 24.760,00 oltre IVA ed un secondo preventivo della ditta Ramondetti Impianti s.r.l. di via Cuneo civico 75/A a 12080 Pianfei (CN) per una somma di €. 21.540,00 oltre IVA.

Pertanto a seguito di analisi il miglior offerente risulta essere il preventivo di cui alla nota prot. 47.293 del 19.11.2025 della ditta Ramondetti Impianti s.r.l. di via Cuneo civico 75/A a 12080 Pianfei (CN) - P.IVA: 03511310041, disposta ad eseguire nei tempi richiesti l’installazione del controllore centrale di impianto ed i relativi lavori elettrici occorrenti nei termini stabiliti dall’Autorità, ha formulato apposita offerta per la somma di €. 21.540,00 oltre IVA in ragione del 22% per così complessivi €. 66.278,80, ritenuto congruo.

Specificato che entro la prima settimana del mese di dicembre l’ente ha richiesto, come specificato dalla normativa sopravvenuta, a mezzo pec al distributore locale le prescrizioni per il collegamento al Service Access Point della loro rete di comunicazione cui il CCI dovrà essere

collegato per le funzionalità REGEDI come disposto dalla citata delibera (almeno 60 gg prima della trasmissione della comunicazione attestante l'avvenuto adeguamento) per dare pieno riscontro alle specifiche del distributore e poter rispettare i tempi cogenti di adeguamento;

Considerato inoltre che:

- per l'acquisizione dei lavori si è provveduto a trasmettere sul portale @acquistinretepa.it, nella sezione: "Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche" – categoria: "OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica" – CPV: 45231000-5 apposita richiesta di offerta n. 6083521 al prezzo a base di gara di €. 21.540,00 da assoggettarsi ad IVA 22 %, per così complessivi €. 26.278,80;
- la procedura di cui al punto precedente è stata pubblicata come indagine di mercato mediante RDO TD n. 6083521 sul Portale MePA;
- il concorrente doveva far pervenire la propria offerta entro il termine perentorio delle ore 12:30 del giorno 26.02.2026, pena l'esclusione dalla procedura;
- entro il termine perentorio delle ore 12:30 del giorno 26.02.2026 è pervenuta, tramite il portale MePA l'offerta dell'operatore economico;
- per l'effettuazione dei lavori di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore, per darne compiutamente attuazione;
- la ditta Ramondetti Impianti s.r.l. di via Cuneo civico 75/A a 12080 Pianfei (CN) - P.IVA: 03511310041 ha formulato offerta in ragione di €. 21.540,00 oltre IVA;
- come da indicazioni di appalto la realizzazione dovrà avvenire entro il 30.03.2026 per il rispetto delle tempistiche disposte dall'Autorità ARERA;

Dato atto che:

- l'importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificati, è inferiore a ad euro 140.000,00 pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, in quanto le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di;
 - non appesantire le procedure in rapporto al limitato importo della spesa;
 - procedere con la massima tempestività per il raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto del principio del risultato e nell'interesse della comunità;
 - perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;

- coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività;
- la ditta individuata e ha formulato la propria offerta secondo le specifiche tecniche a base di gara;
- garantire il principio di rotazione degli affidamenti in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 49 del D.Lgs. 36/2023;

Visti:

- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali / luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Acquisita agli atti la documentazione relativa la tracciabilità dei flussi finanziari;

Preso atto della regolarità contributiva come da DURC agli atti;

Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dal D.Lgs. n. 36/2023;

Viste le disposizioni di cui all'art. 183 comma 8, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., che prevede l'obbligo, a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare, preventivamente, che il programma dei seguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si dà atto che:

1. il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte in conto capitale del bilancio di esercizio annuale;
1. a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto:
2. con riguardo agli stanziamenti di bilancio:

- la spesa complessiva di €. 26.278,80 necessaria alla realizzazione del servizio è prevista nel bilancio dell'esercizio finanziario 2026 – gestione competenza al capitolo 12.004 ad oggetto: Manutenzione immobili patrimonio comunale;

L'attuazione dell'intervento comporta la seguente tempistica di massima: Tempo previsto esecuzione/ consegna: ultimazione entro 30.03.2026;

Tempi di pagamento secondo le seguenti procedure previste: entro 30 giorni dall'emissione della fattura;

Richiamato l'art. 147 – bis del d. lgs. n. 267/2000, in ordine ai controlli preventivi a cura dei dirigenti, e dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta da parte degli stessi anche regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché da parte del responsabile del servizio finanziario, il parere di regolarità contabile;

Dato atto che sono stati rispettati i termini del procedimento amministrativo e le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al d. lgs. n. 196/2003;

Dato atto che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla legge n° 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. n° 62/2013 (codice di comportamento), anche con riferimento al potenziale conflitto d'interessi;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Richiamato l'articolo 183 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamato il D.Lgs n° 36 del 31/03/2023;

Richiamato il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che l'istruttoria per il presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento Cav. NOVA Per. Ind. Marcello;

DETERMINA

1. Di affidare per le motivazioni di cui alle premesse, tramite il MePA, alla ditta Ramondetti Impianti s.r.l. di via Cuneo civico 75/A a 12080 Pianfei (CN) - P.IVA: 03511310041, per una spesa complessiva di €. 26.278,80 comprensiva di IVA l'installazione dell'architettura di teleriduzione della potenza con installazione di controllore centrale di impianto presso l'impianto fotovoltaico del Cimitero comunale entro il 30.03.2026;

2. Di impegnare, a favore della suddetta ditta, la somma di €. 26.278,80 sulla Gestione competenza del bilancio bilancio dell'esercizio finanziario 2026 – gestione competenza al capitolo 12.004 ad oggetto: Manutenzione immobili patrimonio comunale;

3. Di dare atto che secondo la Delibera 385/08/2025 emessa da ARERA e richiamata in premessa per la realizzazione dell'infrastruttura entro il 31.03.2026 l'ente dovrebbe ricevere contributo da e-distribuzione srl di € 7.500,00 da acquisire secondo le procedure indicate in Delibera;
4. Di richiamare che trattasi quindi di esigenza derivante da nuove disposizioni regolamentare dell'ARERA sopravvenuta;
1. Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i. sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" - bandi di gara, contratti e Anac;
2. Di dare atto per quanto precisato in premessa che vengono rispettate le disposizioni previste dall'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i;
3. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Cav. NOVA Per. Ind. Marcello, il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente determinazione ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 6 della legge n. 241/1990.

Saluzzo, 27 febbraio 2026

IL DIRIGENTE
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI

Tallone arch. Flavio *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa